



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
PERUGIA

PARTENZA

prot. n. 0013879 del 13/02/2019

classif. 1/13

Alle Università Italiane

da trasmettere a mezzo pec e email agli indirizzi di cui all'allegato elenco

E p.c.

Al MIUR

Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
via pec all'indirizzo: dpfsr@postacert.istruzione.it

Oggetto: Indizione elezioni del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia sessennio accademico 2019/2020 - 2024/2025.

Si trasmette, in allegato, con preghiera di volerne dare massima diffusione, il decreto del Decano dell'Università degli Studi di Perugia in data 12 febbraio 2019 con il quale sono state indette le votazioni per l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia sessennio accademico 2019/2020 - 2024/2025.

Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito web di Ateneo alla pagina: <https://www.unipg.it/ateneo/procedure-elettorali>.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Maurizio Padiglioni



Università degli Studi di Perugia

Il Decano

Decreto n. 1

Oggetto:
indizione delle
votazioni per
l'elezione del
 Rettore
dell'Università
degli Studi di
Perugia per il
sessennio
accademico
2019/2020-
2024/2025

Visto il D.M. del 7 novembre 2013 relativo alla nomina del Rettore di questa Università per il sessennio accademico 2013/2014-2018/2019;

Preso atto della scadenza del mandato alla data del 31 ottobre 2019;

Ritenuto necessario avviare sin d'ora il procedimento elettorale ai fini della nomina del Rettore per il sessennio accademico 2019/2020-2024/2025;

Vista la L. n. 240/2010 recante *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, emanato con D.R. n. 889 del 28 maggio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno 2012 ed entrato in vigore il 6 luglio 2012, e successive modifiche;

Visti e richiamati, in particolare, gli artt. 11 e 13 dello Statuto, che disciplinano, rispettivamente, la durata in carica, l'elettorato passivo, le modalità di elezione e cessazione dalla carica di Rettore, nonché l'elettorato attivo per la carica di Rettore;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 470 del 29 marzo 2013, entrato in vigore il 30 marzo 2013 e modificato, da ultimo, con D.R. n. 1259 del 31.7.2018;

Visti e richiamati, in particolare, i Capi I, II e III del Titolo II del predetto Regolamento Generale, recanti le disposizioni generali riguardanti le elezioni e le designazioni degli organi dell'Ateneo, le disposizioni comuni in materia di procedure elettorali e votazioni e le disposizioni in materia di elezione del Rettore;

Dato atto che a mente dell'art. 2 del Regolamento Generale di Ateneo in materia di definizioni *"...si intende per ...Giorni (intervallo per adempimenti elettorali): i giorni lavorativi"* e che a mente del successivo art. 24 del medesimo Regolamento: *"ai fini del computo dei termini di scadenza per gli adempimenti elettorali, si intendono per giorni lavorativi quelli dal lunedì al venerdì, in conformità a quanto previsto dall'organizzazione dell'Università degli Studi di Perugia"*;

Tenuto conto che, a mente dell'art. 26, co. 1 e 2 del citato Regolamento Generale, le elezioni del Rettore si svolgono, in via ordinaria, nei tempi e con le modalità stabiliti dall'art. 11 dello Statuto e da detto Regolamento e le stesse sono indette con decreto del Decano dei professori di prima fascia dell'Ateneo almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore in carica e le operazioni elettorali sono portate a compimento almeno quattro mesi prima della stessa scadenza;

Richiamati i successivi commi 3 e 4 del medesimo art. 26 a mente dei quali:

"3. Nello stesso decreto il Decano provvede a stabilire, oltre al calendario delle votazioni, tutti i termini inerenti le varie fasi della procedura elettorale in modo che il completamento della procedura sia assicurato entro il termine di cui al precedente comma 2, [almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato] ivi compresa la data per la presentazione delle candidature, che deve essere

prevista comunque non oltre il trentesimo giorno antecedente la data della prima votazione.

Le date delle votazioni debbono essere fissate ad un intervallo di non meno di quattro giorni l'una dall'altra.

4. Il decreto del Decano è pubblicato il giorno stesso della sua adozione sul sito web dell'Università e deve esserne data ampia pubblicità anche a mezzo stampa e deve essere tempestivamente comunicato alle Università italiane”;

Vista la competenza ad adottare il presente provvedimento giusta nota prot. n. 86610 del 5 novembre 2018 di comunicazione del ruolo di Decano di Ateneo in capo al sottoscritto a far data dall'1.11.2018;

DECRETA

ART. 1 - indizione

1. Sono indette le votazioni per l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia per il sessennio accademico 2019/2020-2024/2025 secondo il seguente calendario:

- **mercoledì 8 maggio 2019 – prima votazione;**
- **giovedì 16 maggio 2019 - eventuale seconda votazione;**
- **giovedì 23 maggio 2019 - eventuale turno di ballottaggio.**

2. Gli orari di apertura e chiusura dei seggi elettorali sono definiti al successivo art. 8.

Art. 2 - elettorato attivo

1. L'elettorato attivo per la carica di Rettore spetta:

- a) ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato;
- b) ai membri del Consiglio degli Studenti e ai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione e nei Consigli dei Dipartimenti;
- c) a tutto il personale di ruolo tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL (Collaboratori e Esperti Linguistici) e dirigenziale con voto ponderato pari al dieci per cento degli elettori, di cui alla lett. a).

2. Godono dell'elettorato attivo coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, anche statutaria e regolamentare dell'Ateneo di Perugia, al giorno precedente le votazioni.

Art. 3 – elenchi dell'elettorato attivo

1. Almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni sono predisposti, a cura dell'Ufficio Elettorale e Affari Generali, gli elenchi degli aventi diritto al voto che sono resi pubblici mediante il sito web dell'Università il **18 aprile 2019** e messi a disposizione di chi intende consultarli presso l'Ufficio stesso.

2. Entro e non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi (**entro il 24 aprile 2019**) devono pervenire gli eventuali ricorsi, sui quali la Commissione elettorale centrale decide entro due giorni dalla scadenza dei

termini di proposizione degli stessi (**entro il 30 aprile 2019**), provvedendo alle modifiche o integrazioni eventualmente necessarie.

3. Tali elenchi sono integrati a seguito di eventuali variazioni fino al giorno antecedente la data delle votazioni.

Art. 4 - elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia in regime di tempo pieno in servizio presso le Università italiane che assicurino un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.

2. Godono dell'elettorato passivo coloro che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, anche statutaria e regolamentare dell'Ateneo di Perugia, alla data di scadenza della presentazione delle candidature (**21 marzo 2019**).

Art. 5 – incompatibilità alla carica di Rettore

Il Rettore, per la durata del mandato, non può assumere altra carica accademica nell'Università di Perugia; rivestire alcun incarico di natura politica; ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei conti di altre Università statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e nell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; assumere cariche direttive negli start-up e negli spin-off universitari e nelle piattaforme scientifiche.

Art. 6 - candidature

1. Le candidature devono essere indirizzate al Decano, corredate da un dettagliato curriculum scientifico, didattico e professionale, da un programma articolato sul tipo di gestione e sugli obiettivi e le strategie che il candidato si propone di realizzare per lo sviluppo dell'offerta formativa, della ricerca scientifica e del trasferimento dei suoi risultati ai fini dell'accreditamento dell'Ateneo in campo internazionale.

2. Le candidature, devono essere depositate, a pena di inammissibilità, al Protocollo dell'Università **entro le ore 12:00 del 21 marzo 2019**.

3. Entro i cinque giorni successivi (**entro il 28 marzo 2019**) la Commissione elettorale centrale rileva eventuali motivi di ineleggibilità e ne dà comunicazione agli interessati.

4. Esperito tale adempimento, il Decano rende immediatamente noto l'elenco dei candidati, in possesso dei requisiti richiesti, i relativi curriculum e i programmi, tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, dandone altresì ampia pubblicità anche a mezzo stampa. Copia di detto elenco verrà messa a disposizione degli elettori presso il seggio.

5. Nel caso in cui non vengano presentate candidature entro il termine previsto, si darà luogo ad una nuova procedura di indizione delle elezioni.

6. L'eventuale ritiro della candidatura deve essere comunicata al Decano, depositandola al Protocollo dell'Università, entro le ore 12:00 del giorno antecedente ciascun turno elettorale.

Art. 7 – propaganda elettorale

1. Nel periodo compreso tra il ventesimo e l'ottavo giorno antecedente la prima votazione (**tra il 4 aprile 2019 e il 23 aprile 2019**), il Decano indice almeno un'assemblea generale, alla quale potranno partecipare tutti i candidati. La data di tale assemblea verrà comunicata a tutto il corpo elettorale. La conduzione di essa sarà di competenza del Decano.

2. Nelle ventiquattro ore antecedenti l'inizio delle votazioni e fino alla conclusione delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda. I candidati potranno inviare comunicazioni al corpo elettorale nei giorni tra una votazione e l'altra secondo le procedure di cui al comma 1 dell'art. 29 del Regolamento Generale di Ateneo.

3. Eventuali contravvenzioni alle prescrizioni sulla propaganda elettorale saranno rilevate da parte del Decano e potranno dar luogo a provvedimenti disciplinari in quanto violazioni dei doveri d'ufficio.

Art. 8 – commissioni di seggio

1. Successivamente alla pubblicazione dell'elenco dei candidati, con decreto del Decano saranno costituiti, presso il Palazzo del Rettorato, quattro Commissioni di seggio nella composizione di cui all'art. 30, co. 2 del Regolamento Generale di Ateneo.

2. I Seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 8.30 alle ore 18.30 dei giorni in cui si svolgeranno le votazioni.

3. All'orario sopra indicato di chiusura dei seggi, gli elettori ancora presenti nei seggi possono esercitare il loro diritto di voto.

4. Con apposito avviso, pubblicato al sito web dell'Università, sarà resa nota l'ubicazione dei seggi presso cui ciascun elettore potrà recarsi a votare.

Art. 9 - Votazioni

1. Il Rettore è eletto:

- in prima votazione a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dal corpo elettorale;

- in seconda votazione, con la medesima suddetta maggioranza.

In caso di mancata elezione nei due predetti turni, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Per la validità dello scrutinio è necessario che prenda parte alla votazione la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dal corpo elettorale; risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti e comunque almeno un terzo dei voti esprimibili dal corpo elettorale. Tale maggioranza è richiesta anche in presenza di candidatura unica. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore

anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

2. Ai fini delle maggioranze e della validità delle votazioni, i voti esprimibili dal personale di ruolo tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e dirigenziale sono computati nella misura del dieci per cento in riferimento al numero dei professori ordinari, associati, dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) dello Statuto, che siano in servizio al giorno antecedente la prima votazione (**7 maggio 2019**), ivi comprese le unità risultanti in congedo o aspettativa alla medesima data.

3. Il giorno antecedente la prima votazione, la Commissione elettorale centrale determina il fattore di peso moltiplicativo per il computo dei voti esprimibili dal personale tecnico, amministrativo, bibliotecario, CEL e dirigenziale di ruolo, arrotondato alla terza cifra decimale.

4. Quando non siano raggiunte le maggioranze richieste, il Decano indice le nuove elezioni secondo le modalità di cui all'art. 31, c. 5 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 10 – Commissione elettorale centrale: adempimenti successivi alle votazioni.

1. La Commissione elettorale centrale verifica i risultati pervenuti dalle Commissioni di seggio e accerta se il quorum prescritto è stato raggiunto. Qualora il quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale centrale ne dà immediata comunicazione al Decano e all'Amministrazione, affinché ne venga data tempestiva informazione tramite il sito web di Ateneo, ai fini del prosieguo delle operazioni di voto nelle date previste nel provvedimento di indizione.

2. Qualora il *quorum* sia stato raggiunto, la Commissione elettorale centrale procede immediatamente a redigere il verbale dell'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati e ne dà tempestiva comunicazione all'Amministrazione, ai fini della proclamazione dell'eletto.

Art. 11 – Proclamazione dell'eletto

1. Il Rettore è proclamato eletto provvisoriamente dal Decano con proprio provvedimento, che viene pubblicizzato nelle stesse forme previste per l'indizione.

2. Entro i tre giorni successivi alla proclamazione dell'eletto può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro il quinto giorno dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso. La decisione è pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito web dell'Università e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.

3. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale entro tre giorni dalla sua pubblicazione può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva entro il quinto giorno successivo, sentiti il primo firmatario del ricorso e il Presidente della Commissione elettorale centrale.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai precedenti commi ovvero in caso di definitivo rigetto dei ricorsi presentati, il Decano adotta il provvedimento

definitivo di proclamazione dell'eletto, che viene trasmesso, a cura dell'Amministrazione, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che procede all'emanazione del decreto di nomina.

Art. 12 - pubblicità

1. Il presente decreto verrà pubblicato, il giorno stesso della sua adozione, all'albo pretorio on-line e sul sito web dell'Ateneo.
2. Verrà ampiamente pubblicizzato anche a mezzo stampa e tempestivamente comunicato a tutte le Università italiane.

Art. 13 - trattamento dati elettorato passivo

Nell'ambito delle candidature i dati saranno trattati secondo quanto previsto nell'informativa allegata al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale e pubblicata all'indirizzo:

<https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative>.

Art. 14 - rinvio


Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni di cui allo Statuto di autonomia e al Regolamento Generale di Ateneo.

Perugia, 12 febbraio 2019

IL DECANO di ATENEO

f.to Prof. Vito Peduto

AUTENTICA DI COPIA
La presente copia, composta di N. 6 (SEI)
fogli, è conforme all'originale
Perugia, li 12/2/2019





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

ALLEGATO AL DECRETO
DEL DECANO
N. 1 DEL 12.2.2019

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

L'informativa riguarda il trattamento dei dati personali di coloro che si candidano alle elezioni del Rettore dell'Università degli Studi di Perugia (elettorato passivo).

Si evidenzia che i dati personali dei Professori che si candidano alle elezioni vengono raccolti dall'Ateneo che diviene titolare dei dati e avvia i trattamenti per i quali fornisce questa informativa ai sensi dell'art. 13 R. UE 679/2016.

Titolare del trattamento, Responsabile del trattamento e unità organizzativa di riferimento

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l'Università degli Studi di Perugia, con sede in piazza dell'Università 1, Perugia. Il suo contatto è: rettorato@unipg.it o, via PEC, protocollo@cert.unipg.it

Il contatto del Responsabile della protezione dati è: ripd@unipg.it oppure tel. 075 5852192.

L'unità organizzativa responsabile del procedimento è l'ufficio.elettoraleeaffarigenerali@unipg.it. Ulteriori informazioni sono riportate all'indirizzo: <https://www.unipg.it/protezione-dati-personali>

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali sono trattati ai fini della candidatura a Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, previa verifica dei requisiti da parte della Commissione Elettorale Centrale, in base a quanto previsto al capo I, II e III del Titolo II del Regolamento Generale di Ateneo, dagli artt. 11, 12, 13, 54 dello Statuto di Ateneo e al Decreto del Decano di indizione, che precede, delle votazioni, in attuazione di quanto previsto all'art. 2 comma 1 della Legge 240/2010. I trattamenti vengono effettuati secondo quanto previsto all'art. 6 paragrafo 1, lettere c) ed e) del R.UE 679/2016.

I candidati con la presentazione della candidatura autorizzano l'Ateneo all'integrale pubblicazione del curriculum e della eventuale ulteriore documentazione presentata.

I dati dei candidati verranno trattati esclusivamente per la verifica del rispetto dei requisiti previsti per l'incarico nonché per gli adempimenti e comunicazioni con l'Ateneo ad essi conseguenti.

Lo Statuto ed il Regolamento Generale dell'Ateneo sono pubblicati sul sito web d'ateneo nella sezione "Statuto e Regolamenti".

Dati trattati e tipologie di trattamento

I dati personali e particolari trattati (nome, cognome, luogo e data di nascita, matricola, documento di identità in fotocopia, stato di eleggibilità), sono esclusivamente quelli necessari per le finalità di iscrizione alle liste dell'elettorato passivo, per il riconoscimento, le comunicazioni con l'Ufficio elettorale ed affari generali e gli adempimenti conseguenti dal ruolo di rappresentanza.

Modalità di trattamento e di comunicazione

I dati verranno trattati in modalità analogica e digitale su sistemi presenti esclusivamente in territorio nazionale, da personale autorizzato dal titolare al loro trattamento e in maniera da



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

garantirne un'adeguata protezione da utilizzo non autorizzato o non inerente le finalità di raccolta.

I dati potranno essere incrociati con quelli presenti nelle banche dati dell'Ateneo per le finalità espresse in precedenza e per i controlli di legge.

Verranno utilizzati dall'Ufficio elettorale e affari generali e da altri uffici dell'amministrazione universitaria per i procedimenti di competenza. Saranno trattati dalla Commissione Elettorale Centrale, nominata così come previsto all'art. 8 del Regolamento Generale di Ateneo.

Non verranno diffusi in assenza di una norma di legge né trasferiti a paesi terzi, diffusi o sottoposti a profilazione.

Il mancato conferimento dei dati, essendo necessari per le finalità esposte, non consentirà l'accoglimento della candidatura.

Tempi di conservazione

I dati raccolti per le finalità esposte saranno conservati per l'intera durata del mandato rettorale.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di richiedere:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente dell'ateneo per continuare il trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR.
- di opporsi o chiedere la limitazione al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento dei dati conseguenti alla sua richiesta;

Potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra scrivendo al titolare del trattamento o al Responsabile Protezione Dati, all'indirizzo e-mail ufficio_protocollo@unipg.it: prima della risposta l'ufficio provvederà ad accertarsi della sua identità.

La richiesta di rettifica o di integrazione può essere inoltrata a ufficio_elettoraleeaffarigenerali@unipg.it.

Lei ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR, secondo le modalità riportate all'indirizzo:
<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>